Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 7 aprile 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. **165**.
Soppressione degli Ispettorati di sanità militare di zona.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto 15 aprile 1928, n. 1024, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, in sostituzione di quello approvato con decreto 22 giugno 1926, n. 1067;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'esercito, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, in materia di accertamenti medico-legali durante lo stato di guerra;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Gli Ispettorati di sanità militare di zona sono soppressi.

Art. 2.

Le attribuzioni, già stabilite per gli ispettorati di sanità militare di zona dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modifiche, sono devolute, a tutti gli effetti, alle Direzioni di sanità militare dei Comandi militari territoriali.

Per l'espletamento di tali attribuzioni, presso ciascuna Direzione di sanità militare di Comando militare territoriale è istituita una Commissione composta dal direttore di sanità presidente, da un ufficiale medico superiore membro e segretario nominato al principio di ogni anno dal direttore di sanità e da un altro ufficiale medico superiore, membro, nominato di volta in volta dallo stesso direttore di sanità.

Detti membri potranno essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso la Direzione di sanità o presso l'ospedale militare alla sede.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 16. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. **166**.
Disposizioni concernenti il personale della magistratura.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nel quinquennio successivo all'entrata in vigore del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i magistrati che, se non fosse intervenuta l'elevazione del limite di età, disposta dall'art. 5 del decreto medesimo, sarebbero stati collocati a riposo ai sensi dell'Ordinamento giudiziario vigente alla data del decreto predetto, sono — durante il periodo compreso fra il precedente ed il nuovo limite di età — considerati in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi.

Detti magistrati possono partecipare ai concorsi ed agli scrutini a norma delle leggi vigenti.

Art. 2.

Il presente decreto ha efficacia dalla data di entrata in vigore del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 12. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 gennaio 1947, n. 167.

Norme per la concessione di un sussidio speciale ai lavoratori soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi e ai loro familiari dimessi dalle case di cura.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai lavoratori soggetti all'assicurazione per tubercolosi e ai loro familiari ricoverati in case di cura a norma dell'art. 15 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, numero 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, dimessi successivamente al 30 settembre 1946 per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione della cura ambulatorialmente, è dovuto, a carico del Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, un sussidio a titolo di assistenza post-sanatoriale di L. 200 giornaliere.

Tale sussidio non spetta quando l'infermo dimesso è ricoverato in convalescenziario o colonia post-sanatoriale.

Art. 2.

Il sussidio di cui all'articolo precedente è corrisposto per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per coloro che a tale data erano già stati dimessi a norma dell'articolo precedente e dal giorno successivo alla dimissione per gli altri.

Tale periodo può essere prorogato quando le condizioni economiche e fisiche dell'assistito lo rendano necessario fino ad un massimo di altri 90 giorni su conforme parere del Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi.

Art. 3.

La corresponsione del sussidio di assistenza post-sanatoriale cessa comunque dalla data in cui l'assistito assuma servizio retribuito alle dipendenze altrui ovvero da quella in cui rifiuti una occupazione confacente alle sue attitudini fisiche.

Art. 4.

Il sussidio per l'assistenza post-sanatoriale è di regola corrisposto a settimane anticipate agli aventi diritto ed in caso di minori, alle persone che esercitano su di essi la patria potestà, e, in mancanza, a coloro cui è affidata la tutela e la cura di essi.

Il sussidio sostituisce, per il periodo della sua corresponsione, l'indennità temporanea per tubercolosi, nonchè l'assegno integrativo e l'assegno previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776. La concessione di esso non pregiudica tuttavia il diritto dell'indennità di disoccupazione.

Art. 5.

Per l'applicazione del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonchè le disposizioni del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e le relative norme regolamentari in vigore.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 8. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947, n. 168.

Proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, che approva l'ordinamento giudiziario militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31, recante disposizioni concernenti il personale della giustizia militare ed il conferimento di incarichi temporanei a magistrati ordinari nei procedimenti avanti i tribunali militari, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, sul passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di pace;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'applicabilità delle norme transitorie contenute negli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, sul passaggio all'applicazione della legge penale militare di pace è prorogata fino all'attuazione delle nuove disposizioni che saranno emanate in materia di ordinamento giudiziario militare e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1947

Fino alla stessa data è prorogata l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 4, 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Gasparotto — Gullo — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 15. — Ventura

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 marzo 1947, n. 169.

Norme circa la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria della Cassa nazionale del notariato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 1946, n. 198;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

La Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato è composta:

a) dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, il quale la presiede;

b) da sei membri eletti dai Collegi notarili tra i notai esercenti, secondo le norme degli articoli seguenti.

I membri della Commissione durano in carica tre anni, scaduti i quali continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione. Gli stessi membri non possono essere rieletti per la terza volta se non a distanza di almeno tre anni.

Art. 2.

Prima della scadenza del triennio di cui al precedente articolo, ciascun Collegio notarile, dietro invito del presidente della Commissione amministratrice, procederà nell'adunanza ordinaria di cui all'art. 85, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, alla designazione di un notaio quale componente della Commissione stessa, intendendosi designato il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione dei membri del Consiglio notarile.

Il risultato della votazione viene subito comunicato dai Collegi notarili al Ministro per la grazia e giustizia, il quale cura che sia formata la graduatoria dei notai designati in ragione del numero dei voti conseguiti.

Art. 3.

Nel termine di quindici giorni da quello della adunanza ciascun componente del Collegio notarile può proporre reclamo al Ministro per la grazia e giustizia contro la validità delle operazioni contemplate nel primo comma del precedente articolo.

Qualora sia accolto il reclamo e sia dichiarata la nullità della votazione del Collegio, non è richiesta una nuova designazione se i voti dello stesso Collegio non possano influire sulla elezione di alcuno dei membri della Commissione amministratrice, tenuto conto dei risultati della votazione negli altri Collegi. In caso diverso il Ministro stabilisce un termine entro il quale il Collegio anzidetto dovrà essere convocato in adunanza straordinaria per ripetere la votazione.

Art. 4.

Tra i notai designati dai Collegi notarili, s'intendono eletti quelli che hanno conseguito il maggior numero di voti, e a parità di voti i più anziani per esercizio professionale.

Decorsi i termini di cui al precedente articolo, ed accertato il risultato definitivo delle elezioni, il Ministro per la grazia e giustizia fa la proclamazione degli eletti e ordina che ne siano pubblicati i nomi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino del Ministero.

Art. 5.

Per la prima attuazione del presente decreto il commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato inviterà i Collegi notarili a designare i componenti della Commissione amministratrice nelle adunanze ordinarie dell'anno 1947, ovvero, per i casi in cui queste abbiano già avuto luogo, in adunanze straordinarie che dovranno essere tenute entro un mese dalla ricezione dell'invito.

Art. 6.

Il commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato rimarrà in carica fino all'insediamento della Commissione amministratrice.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Gullo

Visto, *il Guardasigilli* Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 13. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 febbraio 1947, n. 170.

Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e la difesa della « Casa Madre dei mutilati ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Visto il regio decreto 2 marzo 1939, n. 588, con il quale la « Casa Madre dei mutilati » venne eretta in ente morale;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 6 settembre 1946, n. 172, per l'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, della rappresentanza e della difesa dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa della « Casa Madre dei mutilati » in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 18. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 febbraio 1947, n. 171.

Proroga al 31 marzo 1947 della data di cui all'art. 2 del decreto 15 novembre 1946, n. 377, relativo al collocamento nella riserva di ufficiali generali e superiori dell'esercito.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 377;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La data del 28 febbraio 1947, di cui all'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 377, è prorogata al 31 marzo 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° marzo 1947.

Cessazione della gestione straordinaria della Stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli » in Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » in Roma, e nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dei due enti per il triennio 1947-49.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 febbraio 1926, n. 379, contenente disposizioni per il coordinamento della Stazione di granicoltura di Rieti con l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura;

Visto il decreto Ministeriale 19 ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre successivo, al registro n. 1 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 185, con il quale venne provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli » in Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » in Roma ed alla nomina di un commissario straordinario;

Ritenuta l'opportunità di ricostituire l'amministrazione ordinaria dei due suddetti istituti;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il prof. Carlo Jucci cessa dall'incarico di commissario straordinario della Stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli » in Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » in Roma. Di tali istituti viene ricostituita l'amministrazione ordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto 11 febbraio 1926, n. 379.

Don Clemente Aldobrandini è nominato presidente del Consiglio di amministrazione, unico per i due predetti istituti, per il rimanente periodo del triennio 1947-49.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1947

DE NICOLA

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 4, foglio n. 350. — FIAMIA

(1642)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1947.

Revoca del divieto fatto alla ditta « A.R.A.R. » Aziende Riunite Applicazioni Resine di Rodolfo De Vecchi, con sede in Milano, di attivare un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, con il quale alla ditta « A.R.A.R. » Aziende Riunite Applicazioni Resine di Rodolfo De Vecchi, con sede in Milano, è stato vietato attivare in Gallarate, un impianto per la lavorazione di resine sintetiche e naturali;

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, che vieta alla ditta « A.R.A.R. » Aziende Riunite Applicazioni Resine di Rodolfo De Vecchi di attivare, in Gallarate, un impianto per la lavorazione di resine sintetiche e naturali.

Roma, addì 21 marzo 1947

Il Ministro: MORANDI

(1563)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1947.

Divieto alla Società Marchigiana Industrie Chimiche « S.M.I.C. », con sede in Parma, di attivare un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie della Società Marchigiana Industrie Chimiche « S.M.I.C. », con sede in Parma, con le quali ha reso noto che intende riattivare, nel proprio stabilimento di Chiaravalle (Ancona), gli impianti di estrazione di oli da stracci, cascami, ecc., nonchè quelli per la lavorazione della resina e delle ossa, e per la produzione di sapone;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « S.M.I.C. », con sede in Parma, è vietato attivare, nel proprio stabilimento di Chiaravalle (Ancona), l'impianto per la produzione di sapone.

Roma, addì 21 marzo 1947

Il Ministro: MORANDI

(1552)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Mendola Alfredo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 122 decisioni — N. 72/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 8 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Mendola Alfredo di Giuseppe e di Mendola Maria, nato a Catania il 29 maggio 1903 e domiciliato elettivamente in Roma, presso l'avvocato F. Lupis, via Taro, 46, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Deve dunque accogliersi il ricorso, per non avere mai il Mendola svolto attività informativa politica nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Mendola Alfredo e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 8 marzo 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1604)

Esito del ricorso presentato da Anzellini Vincenzo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 123 decisioni — N. 121/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 8 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Anzellini Vincenzo fu Antonio, nato a Civita Castellana (Viterbo) il 28 febbraio 1892 e residente in Iglesias (Cagliari), piazza Canavera n. 5, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Può pertanto disporsi la cancellazione richiesta, ricorrendo tutti e due i motivi previsti al riguardo dal decreto citato.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 3 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Anzellini Vincenzo e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 8 marzo 1947

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1605)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Comunicato concernente i prezzi dello zucchero di produzione 1946-1947

Con riferimento alla disposizione n. 4 relativa ai prezzi dello zucchero di produzione 1946-1947, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1947, si precisa che i provvedimenti contenuti nella stessa disposizione si riferiscono ad analoghe decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi nella sua adunanza del 19 dicembre 1946.

(1701)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali del 29 marzo 1947:

Barcellona Francesco, notaio residente nel comune di Vallelunga Pratameno, distretto notarile di Caltanissetta, è traslocato nel comune di Mussomeli, stesso distretto;

Versari Sebastiano, notaio residente nel comune di Forlì, è traslocato nel comune di Montelupo Fiorentino, distretto notarile di Firenze;

Troiano Mario, notaio residente nel comune di Celenza Valfortore, distretto notarile di Foggia, è traslocato nel comune di Foggia;

Brengola Vincenzo, notaio residente nel comune di Civitanova Marche (Porto Civitanova), distretto notarile di Macerata, è traslocato nel comune di Rodi Garganico, distretto notarile di Foggia;

Ghigliotti Cesare, notaio residente nel comune di Vado Ligure, distretto notarile di Savona, è traslocato nel comune di Genova;

Galvagna Santo, notaio residente nel comune di Cicagna, distretto notarile di Genova, è traslocato nel comune di Varese Ligure, stesso distretto;

Alfieri Gaetano, notaio residente nel comune di Acate, distretto notarile di Ragusa, è traslocato nel comune di Vittoria, stesso distretto;

Chiossi Giorgio, notaio residente nel comune di Cortemilia, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Bazzano, distretto notarile di Bologna;

Natali Guido, notaio residente nel comune di Montese, distretto notarile di Bologna, è traslocato nel comune di Bologna;

Vico Aldo, notaio residente nel comune di Torella dei Lombardi, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna;

Reggiani Vittorio, notaio residente nel comune di Camugnano, distretto notarile di Bologna, è traslocato nel comune di Minerbio, stesso distretto;

Bacchi Luigi, notaio residente nel comune di San Benedetto Val di Sambro, distretto notarile di Bologna, è traslocato nel comune di Molinella, stesso distretto.

(1657)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Teramo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Teramo è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 2728 del 22 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1946, al registro n. 5 Interno, foglio n. 28; importo del mutuo: L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila).

(1641)

Autorizzazione al comune di Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Tossignano (Bologna), di un mutuo di L. 860.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1642)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina Villarmosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta), di un mutuo di L. 1.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1643)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 aprile 1947 - N. 73

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	82,075
Id. 3,50 % 1902	81,80
Id. 3 % lordo	64,70
Id. 5 % 1935	90,70
Redimibile 3,50 % 1934	76,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85 —
Id. 5 % 1936	92,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,325
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,625
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,225
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,675
Id. 5 % convertiti 1951	95,3[illegible]

Il contabile del Portafoglio dello Stato

DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	807236	Regoliosi Giuseppina di Aristide, nubile, dom. a Novara .	1400 —
Prest. Red. 3,50 %	406043	Come sopra	1120 —
Id.	476302	Come sopra	490 —
Id.	70445	Puglisi Clotilde di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo	35 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 25 novembre 1946 *Il direttore generale*: CONTI

(4036)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Diffida per smarrimento di mandato

Si notifica lo smarrimento del mandato n. 57, cap. 33, esercizio 1943-44, in data 9 luglio 1943, emesso sulla Tesoreria di Catania per assegni mese di luglio 1943 spettante al segretario di governo (10°-*A*) dott. Sighicelli Giovanni, funzionario del Ministero dell'Africa Italiana distaccato a prestare servizio presso il Commissariato rifornimenti della Sicilia.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà al rinnovo del mandato stesso.

(1659)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ardemagni Guido, già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 207.

(1663)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.